



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF021

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS DAL 2018
RIFERIMENTI	ART. 2, COMMA 26 E SS., LEGGE N. 335/95, ART. 7, LEGGE N. 81/2017, CIRCOLARE INPS 31.1.2018, N. 18
CIRCOLARE DEL	05/02/2018

Sintesi: l'Inps ha comunicato le aliquote contributive applicabili per i soggetti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal 1/01/2018:

- 24% per i titolari di una prestazione pensionistica o lavoratori già iscritti ad un'altra forma pensionistica obbligatoria (non modificata rispetto al 2017)
- 33,72% per i soggetti non titolare di partita IVA per i quali **non** è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (aumentata rispetto al 2017)
- 34,23% per i soggetti non titolare di partita IVA per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (aumentata rispetto al 2017)
- 25,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria titolari di partita Iva (conferma rispetto al 2017).

SOGGETTI OBBLIGATI

In generale, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS le seguenti categorie di soggetti:

1)	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
<p>NOTA: il DLgs. 81/2015 ha disposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> → l'abrogazione, dal 25/06/2015, della disciplina in materia di contratti a progetto (cd "co.co. pro."), facendo salvi, fino alla scadenza, i contratti di lavoro a progetto in corso a tale data → l'applicazione dal 01/01/2016 della disciplina del lavoro subordinato anche alle collaborazioni che si sostanziano in prestazioni di lavoro: <ul style="list-style-type: none"> - esclusivamente personali - continuative - le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Si parla di "indici di subordinazione" o "indici di non genuinità" delle collaborazioni. 	
2)	LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI
<p>Per le prestazioni occasionali svolte nell'ambito del lavoro autonomo (è esclusa l'attività commerciale) l'iscrizione alla Gestione separata, ed il conseguente obbligo contributivo, scatta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dal momento in cui i compensi percepiti nell'anno superano il limite di € 5.000 di reddito ▪ anche in presenza di prestazioni svolte verso più committenti. 	
3)	VENDITORI PORTA A PORTA
<p>L'attività di procacciatore a domicilio (senza vincolo di subordinazione e senza contratto di agenzia):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ è iscrivibile alla gestione separata INPS ▪ qualora il reddito annuo dell'attività risulti > € 5.000. <p>Limite di ricavi: la norma fissa un limite di reddito e non di "ricavi" (o volume d'affari); pertanto, tenuto conto che i costi sono forfettizzati, il venditore a domicilio è tenuto alla iscrizione Inps in presenza di provvigioni pari o superiori a € 6.410 (infatti 78% x € 6.410 = € 5.000).</p>	

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

4)	ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI SOLO LAVORO
	<p>Sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS e al conseguente obbligo contributivo soltanto i soggetti che apportano esclusivamente lavoro. (contratti ancora in essere dopo il DLgs.81/2015).</p> <p>In tal caso, il contributo è pari al 55% a carico dell'associante e al 45% a carico dell'associato</p> <p>Diversamente, <u>non</u> sono soggetti all'obbligo contributivo gli associati in partecipazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro) ovvero sia capitale che lavoro (cd apporto misto) il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale - che apportano esclusivamente lavoro, ma iscritti ad un Albo professionale - imprenditori, per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d'impresa <p>NOTA il DLgs. 81/2015 ha soppresso, a decorrere dal 25/06/2015, la figura dell'associazione in partecipazione in cui l'apporto dell'associato consista, in tutto o in parte, in una prestazione lavorativa, facendo salvi, anche in tal caso, fino alla loro cessazione, i contratti in corso alla suddetta data.</p>
5)	SOCI – AMMINISTRATORI DI SRL
	<p>In base all'interpretazione autentica del DL 78/2010 ed ai chiarimenti della Corte Costituzionale sent.15/2012, il socio lavoratore di una srl commerciale che contestualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza b) sia anche amministratore della stessa riscuotendo specifico compenso <p>ha l'obbligo di doppia iscrizione all'INPS (v. Info Fisco 025/2012).</p> <p>Pertanto, lo stesso dovrà necessariamente procedere all'iscrizione e contribuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ alla Gestione IVS: per il lavoro prestato in qualità di socio ➔ alla Gestione separata INPS: per il compenso percepito in qualità di amministratore <p>In tal caso spetta all'INPS provare il "doppio ruolo" del socio (Corte d'Appello Milano sent. n. 766/2015 e 677/2015).</p>
6)	LAVORATORI AUTONOMI TITOLARI DI PARTITA IVA
	<p>Sono tenuti all'obbligo contributivo i lavori autonomi titolari di partita IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sprovvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza; ▪ non iscritti / che non versano il contributo soggettivo alla Cassa previdenziale di appartenenza <p><u>Lavoratori autonomi con Cassa previdenziale</u></p> <p>Per i soggetti provvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza, si rammenta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ i pensionati che continuano a svolgere l'attività professionale sono tenuti al versamento di un contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, (art. 18, c. 11 del DL 98/2011 e circ. INPS 99/2011). Tali soggetti sono esclusi dall'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS; ➔ sono obbligati alla contribuzione alla Gestione separata INPS (art. 18, c. 12, DL 98/2011): <ul style="list-style-type: none"> ▪ i lavoro autonomo la cui attività non è subordinata all'iscrizione ad un Albo professionale ▪ i soggetti che pur svolgendo un'attività per la quale è prevista l'iscrizione ad un Albo professionale <ul style="list-style-type: none"> - non sono iscritti alla propria Cassa - e non versano il contributo soggettivo <p>e ciò per disposizione dello Statuto della Cassa o per scelta.</p> <p>L'eventuale versamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia non correlato all'erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta l'esclusione dal versamento alla Gestione separata INPS.</p> <p>Va tuttavia evidenziato che (v. Mess. Inps n. 709/2012), se lo statuto della Cassa di previdenza prevede <u>l'iscrizione facoltativa</u>, la mancata iscrizione non è sufficiente a determinare l'obbligo contributivo; infatti, il contribuente può esplicitare anche "ora per allora" la scelta, chiedendo alla relativa Cassa di poter versare la contribuzione omessa.</p>

ALIQUOTE, MASSIMALE E MINIMALE 2018

Con la recente Circ. 18 del 31/01/2018, l'Inps ha reso note le aliquote contributive di quest'anno per la gestione separata.

Dal 1° gennaio 2007, per effetto della Legge finanziaria 2007 n. 296/2006 i soggetti tenuti alla **Gestione Separata Inps** sono stati **distinti in due categorie**:

- 1) i **soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria** (titolari o non titolari di partita IVA);
- 2) tutti gli altri soggetti, ovvero i soggetti **titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria**.

A decorrere dal 2017, l'art. 1 c. 165 della Legge di Bilancio 2017 ha disposto che l'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi:

- ➔ **titolari di partita IVA e privi di Cassa previdenziale** (e, dunque, iscritti alla Gestione separata INPS)
- ➔ **è pari al 25%** (in luogo del 27% applicata fino al 2016).

a cui va aggiunto lo 0,72% per la tutela della maternità, assegni familiari o degenze ospedaliere.



Nota: l'art. 7, l. 81/2017 (Jobs Act autonomi) ha introdotto, dall'1.7.2017, un'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51% per alcuni degli iscritti alla gestione separata INPS, privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA

SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA			ALIQUOTA 2016	ALIQUOTA 2017		ALIQUOTA 2017
ISCRITTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI			24%	24%		24%
TITOLARI DI PENSIONE (diretta e indiretta)						
NON ISCRITTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI	TITOLARI DI PARTITA IVA		27,72%	25,72%		25,72%
	NON TITOLARI DI PARTITA IVA	senza contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	31,72%	32,72%		33,72%
		Con contribuzione aggiuntiva DIS-COLL		Fino al 30.06 32,72%	Dal 01.07 33,23%	34,23%

(*) Tali aliquote trovano applicazione fino al **reddito massimale pari ad € 101.427 (€ 100.324 per il 2017)**

(* Il minimale di reddito annuo per l'accredito contributivo è fissato a **€ 15.710 (per il 2017 15.548,00)**.



DECORRENZA NUOVE ALIQUOTE

Le nuove aliquote trovano applicazione:

- **in generale:** a decorrere dai compensi erogati **dal 1° gennaio 2018**.
- **in deroga:** ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es: coco.co.), cui si applica il **principio di "cassa allargata"** (art.51, Tuir), **per i pagamenti effettuati entro il 12/01/2018** si applicheranno ancora le aliquote contributive previste per l'anno 2017. Il principio di cassa allargata non è applicabile alle somme corrisposte a lavoratori autonomi occasionali, associati in partecipazione, venditori porta a porta, ecc..